

## Area 1 - Gestione delle risorse

### Bilancio

# PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 252 DEL 20/07/2017

OGGETTO: AREA 1 - RISORSE UMANE - CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. M.F. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 526/2016 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto notificato alla Provincia di Teramo in data 9/10/2012 (ns. rif. prot. n° 0272465 del 19.10.2012) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 24/10/2013 per la discussione, la Sig.ra F.M. ha proposto ricorso al Tribunale di Teramo chiedendo, per le ragioni ivi indicate, "che l'On.le Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, voglia: 1) in via principale, accertata la nullità ovvero l'invalidità o l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti e meglio descritti nella parte in "fatto", che hanno dissimulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato regolato dall'art. 2094 cod. civ., dichiarare che tra le parti suindicate si costituito, sin dal gennaio 2007 (ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia), un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la categoria D posizione economica 1 di cui al CCNL – Regioni e Autonomie Locali, con tutte le conseguenze di legge e di contratto; 2) in via subordinata, accertata la nullità ovvero invalidità o l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti e meglio descritti nella parte in "fatto", che hanno dissimulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato regolato dall'art. 2094 cod. civ., condannare l'Amministrazione Provinciale di Teramo in favore della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso dell'intero rapporto (dal gennaio 2007 al giugno 2010), commisurate al trattamento economico previsto dal CCNL – Regioni e Autonomie Locali per la qualifica astrattamente attribuibile alla ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte, pari a € 61.021,62 (come da conteggi allegati sub doc. n. 29, o nella diversa misura che dovesse risultare); con interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalla data odierna sino al soddisfo. 3) condannare l'Amministrazione Provinciale di Teramo alla ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale in favore della ricorrente presso l'ente previdenziale di appartenenza; 4) Con vittoria di spese diritti e onorari di lite".

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 353 del 27.09.2013 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: "1) Di **costituirsì**, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro dalla sig.ra M.F. con ricorso notificato mediante ufficiale giudiziario il 09.10.2012 (ns. rif. prot. n° 0272465 del 19.10.2012). 2) Di **nominare** quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l'Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo.

**CONSIDERATO** che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Meis, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 1962/2012 come sopra promosso dalla sig.ra M.F. impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

VISTA la sentenza n. 526/2016 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel detto giudizio R.G. 1562/2012, proposto dal ricorrente, notevolmente riducendo le pretese di controparte, ha così statuito: “dichiara l'illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti nel periodo dal 1.2.2007 al 30.6.2010 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la Provincia di Teramo al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito nel suddetto periodo e quanto la ricorrente avrebbe percepito in base al CCNL Regioni e Autonomie Locali (cat. C), quantificate in complessivi € 27.658,05, oltre interessi legali (dalla data odierna sino al soddisfo) e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724;

- condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.050,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.

**RITENUTO**, pertanto, di riconoscere, in esecuzione delle prescrizioni della citata sentenza, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 34.000,00, di cui un importo di € 27.658,05 per differenze retributive, un importo di € 34,93 per interessi legali calcolati fino alla data del 30.08.2017, un importo di € 5.909,44 per spese legali e tenuto conto di un arrotondamento previsto prudenzialmente in considerazione dei tempi che saranno necessari per la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTI** pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

**VISTO** l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

### **PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 34.000,00 in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 526/2016 pubblicata il 13.09.2016, distinte come di seguito si riporta e tenuto conto di un arrotondamento previsto prudenzialmente in considerazione dei tempi che saranno necessari per la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute:
  - A) € 27.658,05 per differenze retributive per il periodo lavorativo dal 1.02.2007 al 30.06.2010 comprensivi di indennità di comparto, di 13° mensilità e trattamento di fine rapporto;
  - B) € 34,93 per interessi legali (calcolati fino alla data del 30.08.2017)
  - C) € 5.909,44 per spese legali
2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sui capitoli 3646, 3648 e 23500 del redigendo bilancio 2017;
3. Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel;
4. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette somme in favore di parte ricorrente;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.